

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

Grottaminarda (AV)

STATUTO

- *Approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 89/C del 23.04.2010 ammessa al visto con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 124 del 25.05.2010.*
- *Aggiornato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 102/C del 02.09.2010 ammessa al visto con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 168 del 24.09.2010 e con delibera del Consiglio dei Delegati n. 111/C del 25.10.2010 ammessa al visto con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 242 del 23.12.2010.*
- *Adeguato alla L. R. Campania n. 4/2003 e s.m. e i. con delibere del Consiglio dei Delegati n. 9/CD del 30.09.2016 e n. 29/CD del 10.12.2019.*

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI – POTERI –

COMPENSORIO – PERIMETRO

Art.1 – Natura giuridica, sede.

1. Il Consorzio di Bonifica dell'Ufita è un Ente di diritto pubblico – economico, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13.02.1933 n.21 5; dell'art. 862 cc. e dell'art. 16 della L.R. 25.02.2003 n. 4, costituito con il D.P.R n.1501 del 28.07.1950, ampliato con DPR n. 1714 del 09.05.1961 e delimitato, per il territorio campano, ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. Campania 25.02.2003 n. 4, con D.P.G.R. Campania n. 764 del 13.11.2003.
2. Il Consorzio svolge la propria attività istituzionale entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dal presente statuto, secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
3. Opera dal 1950 nel territorio consorziato campano e pugliese, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti e per ultimo della L.R. Campania 25.02.2003 n.4 e s.m. e i. e della L.R. Puglia 31.05.1980 n. 54 s.m. e i.



IL PRESIDENTE
(Francesco Vigorito)


4. Il Consorzio ha sede istituzionale in Grottaminarda (AV), ma per necessità operative e/o specifiche funzioni può istituire anche altre sedi, stabili e temporanee, nell'ambito consortile ed in concomitanza di eventi eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) o nella realizzazione di importanti opere pubbliche, finanziate dal Consorzio utilizzando uno spazio attrezzato, possibilmente messo a disposizione dai Comuni.

Art.2 – Fini e funzioni.

1. Ai fini della valorizzazione del comprensorio consorziato, nel quadro delle convenienze economiche e sociali, il Consorzio espleta i competenti servizi a rilevanza industriale nel migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e che non siano in contrasto con le disposizioni di legge statali e regionali.
2. Nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica comunitaria e nazionale, il Consorzio provvede a redigere e/o aggiornare, in coordinamento con la programmazione regionale, provinciale e con gli altri Enti di programmazione sovracomunale, il Piano Generale di Bonifica (P.G.B.) di tutela e di valorizzazione del territorio ed in particolare di quello rurale, nel quale vengono previste le opere pubbliche di bonifica, tra cui rientrano quelle di cui all'art. 2 della L.R. Campania n.4/2003 e quelle di cui all'art.8 della L.R. Puglia n. 54/1980) e successive modifiche e integrazioni.
3. In particolare, il Consorzio provvede:
 - a) - Predisposizione di programmi pluriennali o stralci annuali;
 - b) - alla progettazione ed alla esecuzione in concessione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale, di cui all'art.2 della L.R. Campania n.4/2003 e quelle di cui all'art.8 della L.R. Puglia n.54/1980 e successive modifiche e integrazioni, qui di seguito elencate, concernenti:
 - b1) - la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
 - b2) - il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
 - b3) - la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;



- b4)- gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estensione della rete di irrigazione, con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue, anche con la costruzione di pozzi e cisterne;
- b5) - gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
- b6) - la manutenzione straordinaria, nonché i ripristini delle opere pubbliche di bonifica innanzi elencate, conseguente ai danni causati da calamità naturali, in conformità alla normativa vigente;
- c) - alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
- d) - alla realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica, previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall'art.10 della L.R. n.8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n.183/1989, art.31;
- e) - alla realizzazione ed alla gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art. 27;
- f) - all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n.36/1994, art.27;
- g) - alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad esso affidate dallo Stato e dalle Regioni, secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente;
- h) - alla manutenzione ed alla gestione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale, ricadenti nel comprensorio di bonifica, di cui ai precedenti punti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g);



- i) - alla progettazione ed all'esecuzione di interventi pubblici di bonifica in concessione delle Regioni, degli Enti da esse dipendenti e degli Enti locali e/o territoriali anche fuori dai comprensori classificati di bonifica, purchè, in tal ultimo caso, nel provvedimento di concessione venga indicato il soggetto gestore, che può essere sia pubblico che privato, delle opere dopo l'esecuzione;
- l) - alla promozione e alla realizzazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D.Lgs.152/1999, art.3, comma 6;
- m) - a concludere, su iniziativa della Regione o degli enti locali, accordi di programma ai sensi del D.Lgs.18.8.2000 n.267, art.34 per la realizzazione, in modo integrato e coordinato, tra il Consorzio e gli Enti locali azioni di comune interesse e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni, rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- n) - ad assumere, a termine della legge 12.2.1942 n. 83, l' esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietari, nonché di quelli occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio, allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- o) - all'assistenza alla proprietà consorziata, nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione; nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontario od obbligatorio, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze statali e regionali;
- p) - all'esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lett. d), nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- q) - alla redazione dei piani pluriennali e dei programmi annuali di intervento, nel quadro della programmazione regionale e nazionale;
- r) - ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di Consorzio idraulico, nonché quella di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;

- s) - ad assumere la funzione di delegato tecnico per la trasformazione e quotizzazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n.1766;
- t) - alla realizzazione di iniziative, anche progettuali, necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- u) - alla promozione ed all'incoraggiamento della costituzione di cooperative o di altri organismi associativi, nonché le iniziative tendenti all'addestramento delle maestranze nel settore agricolo;
- v) - alla partecipazione ad Enti ed Istituzioni svolgenti attività connesse a servizi di interesse comune a più Consorzi, nonché ad Accordi di Programma, ai Patti Territoriali, agli Organismi di Programmazione negoziata, ovvero a Società Miste pubblico-private, a Responsabilità limitata o per azioni, anche come socio, purché detti organismi o società siano di interesse dei consorziati e/o del territorio consortile e dei territori anche al di fuori dei comprensori di bonifica;
- z) - all'assunzione di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti, nell'interesse del comprensorio nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti simili, iniziative tendenti all'addestramento ed alla formazione di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art . 3 – Comprensorio e perimetro.

1. Il comprensorio del Consorzio, così come ridefinito dall'art.33 della L.R. n.4/2003 e fermo restando la parte ricadente nella Regione Puglia, ha una superficie di ettari **72.744**, che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

PROVINCIA DI AVELLINO

Comune di Ariano Irpino:

Ha 13.681;

Comune di Bisaccia:

Ha 258;



Comune di Bonito:	Ha 1.057;
Comune di Carife	Ha 1.662;
Comune di Casalbore:	Ha 2.798;
Comune di Castelbaronia:	Ha 1.534;
Comune di Flumeri:	Ha 3.424;
Comune di Fontanarosa:	Ha 70;
Comune di Frigento:	Ha 2.660;
Comune di Gesualdo:	Ha 737;
Comune di Grottaminarda:	Ha 2.894;
Comune di Guardia Lombardi:	Ha 3.471;
Comune di Melito Irpino:	Ha 2.071
Comune di Mirabella Eclano:	Ha 581
Comune di Montecalvo Irpino:	Ha 5.353;
Comune di Rocca San Felice:	Ha 241;
Comune di San Nicola Baronia:	Ha 687;
Comune di San Sossio Baronia:	Ha 1.906;
Comune di Scampitella:	Ha 312;
Comune di Sturno:	Ha 1.667;
Comune di Trevico:	Ha 968;
Comune di Vallata:	Ha 2.471;
Comune di Vallesaccarda:	Ha 1.424;
Comune di Villanova del Battista:	Ha 2.003;
Comune di Zungoli:	Ha <u>1.558</u>
Totale	Ha 55.488

Provincia di Benevento

Comune di Apice:	Ha 2.480;
Comune di Buonalbergo:	Ha 2.507;
Comune di Castelfranco in Miscano:	Ha 4.020;
Comune di Ginestra degli Schiavoni:	Ha 1.484;
Comune di Montefalcone Valfortore:	Ha 1.138;



Comune di Paduli:	Ha 1.009;
Comune di San Giorgio La Molara:	Ha 2.400;
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte:	Ha <u>985</u>
Totale	Ha 15.627

Provincia di Foggia

Comune di Anzano di Puglia:	Ha 815
Comune di Faeto:	Ha 610
Comune di Roseto Valfortore:	Ha 154
Comune di Sant'Agata di Puglia:	Ha <u>50</u>
Totale	Ha 1.629

2. Il perimetro consorziale (D.P.R. 28 luglio 1950 n.1501 e D.P.R. 9 maggio 1961 n. 1714 e D.P.G.R. Campania n. 764 del 13.11.2003) del comprensorio si svolge:
- A Nord. Monte Difesa, San Vito, Tre Fontane, Masserie Pagliaro e Montefalco, tratturo di Camporeale tra Montefalco e Taverna Iannicelli, Statale 90 fino al bivio con la Provinciale di Villanova, Passo degli Abbruzzesi, Bivio Villanova, rotabile per Zungoli, Taverna San Cesareo, Spartiacque torrente Cervaro, Contrada Susanna, Monte Molara, Monte della Civita, Rotabile per Monteleone presso Anzano;
 - Ad Est: Spartiacque Calaggio, Bivio Cantoniera Formicoso;
 - A Sud: strada statale 303 del Formicoso, Taverna Guardia, Monte Forcoso Principe, Perimetro abitato di Frigento, Monte Capo di Gaudio, Passo Eclano, Piano Pantano, Monte Rocchetta, Confluenza del Miscano con l'Ufita;
 - Ad Ovest: confluenza Miscano-Ufita, Monte Difesa di Apice, confluenza Ufita-Calore, Confine Agri di Sant'Arcangelo Trimonte e Paduli fino alla Statale 90 bis, Monti Morrone, La Guardia, Lipi, Fagotto, Altici, Strada provinciale Montefalcone Val Fortore-Castelfranco in Miscano tra il Monte Altici e la Contrada SS. Trinità, Sorgente Solfure.

3. La superficie e il perimetro risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell'Ente, dalle successive integrazioni e, comunque, dalla cartografia allegata che fa fede ad ogni effetto.

Art.4 – Potere impositivo.

1. Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra-agricoli, siti nel comprensorio di competenza che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt.12 e 13 della L.R. Campania n.4/2003 e agli artt.10 e 11 della L.R. Puglia n. 54/1980.
2. I contributi di cui al precedente comma costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nei modi e termini stabiliti dalla legge. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
3. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall'attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.
4. Agli effetti della determinazione dell'ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio, che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo comma 8, ovvero della Regione o di altri enti pubblici.
5. Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.R. Campania n.4/2003, sono a carico della Regione.



6. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
7. Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.36/94, art.14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico, integrato ai sensi del comma 4 dell'art.13 della L.R. Campania n.4/2003.
8. Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, l'importo relativo ai contributi consortili di scolo, di cui al precedente comma, rimane a carico dei Comuni e/o degli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato.
9. Resta fermo per i proprietari consorziati, di cui al precedente comma 8, l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.
10. Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni sopra indicati sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.

CAPO II

Sezione I

Art.5 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea dei Consorziati;
 - b) Il Consiglio dei Delegati;

- c) La Deputazione Amministrativa;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6 – Assemblea dei consorziati, costituzione.

1. L'assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili e/o da titolari di diritti reali di godimento (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù), siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano di diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
2. L'Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

SEZIONE II

Art.7 - Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. **Alla prima fascia** appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
3. **Alla seconda fascia** appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, decurtato dal numero delle ditte appartenenti alla prima fascia.
4. **Alla terza fascia** appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e seconda fascia.
5. **Alla quarta fascia** appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
7. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia, che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei Delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista, in caso di resto i Delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.
9. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
10. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
11. Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
12. Ogni fascia elegge un numero di Delegati, sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

Art. 8 - Diritto al voto

1. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto dal 3° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.
2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso

il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria elettorale del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata dal notaio, segretario comunale, funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato, Sindaco, assessore, funzionario incaricato del Comune di residenza.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea.

1. La convocazione dell'Assemblea, viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell'Albo consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
2. Tale manifesto sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni del comprensorio, da effettuarsi con ragionevole anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea.
3. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede delle sezioni, sarà altresì riportato il testo degli artt. 8 e 9 del presente Statuto e l'estratto dell'art.7 per la parte richiamata dall'art. 8 ed altre norme statutarie inerenti la presentazione delle liste.
4. Nel manifesto dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione di cui all'art.22, lett.p).

5. Della data di convocazione dell'Assemblea verrà data anche comunicazione mediante avvisi da pubblicarsi per due volte su due giornali e/o tv locali. L'Assemblea ha luogo di norma ogni cinque anni, salvo deroghe stabilite della Regione.
6. Prima della data di scadenza del mandato il Consiglio dei Delegati, entro trenta giorni dall'ultima deliberazione, provvederà alla costituzione degli elenchi degli aventi diritto al voto, regolato dall'art. 12 comma 9.
7. Il Consiglio dei Delegati resta in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la convocazione dell'Assemblea, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
8. Le elezioni degli Organi consortili si svolgeranno in conformità delle norme stabilite nel presente statuto e dovranno essere ulteriormente specificate in apposito Regolamento, approvato dal Consiglio dei delegati

Art.10 – Istituzione dei seggi elettorali.

1. Per ogni sezione viene istituito un seggio, composto da un presidente, due scrutatori ed un segretario, nominato dalla deputazione amministrativa.

Art.11 – Presentazione delle liste e procedure.

1. Saranno predisposte schede di diverso colore, per le quattro fasce degli aventi diritto al voto.
2. Le schede di votazione, timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, dovranno essere consegnate al presidente del seggio, che, prima delle votazioni, controllerà insieme agli scrutatori il numero di esse distinto per fasce, facendone menzione nel verbale di cui al successivo art. 13. Tutte le schede devono essere firmate e siglate sulla facciata dal presidente del seggio o da uno scrutatore prima dell'inizio delle votazioni.
3. Gli iscritti nel ruolo di contribuenza, aventi diritto al voto, possono presentare liste che devono comprendere obbligatoriamente candidati di almeno tre fasce di contribuenza. Ogni lista dovrà garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi

(maschile e femminile). A pena di inammissibilità e di nullità insanabile, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 10%, con arrotondamento all'unità superiore qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a cinque 5.


4. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere pari al numero dei consiglieri da eleggere. I candidati delle liste devono rappresentare proporzionalmente i territori consortili delle tre province di Avellino, Benevento e Foggia. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita ed il codice fiscale.
5. Le liste devono essere consegnate al Consorzio in duplice copia entro le ore diciotto del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario all'uopo designato dal presidente, che ne assicurerà ricevuta, restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
6. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte da tanti aventi diritto al voto che rappresentino complessivamente almeno il due per cento degli aventi diritto al voto iscritti in quella fascia esclusi i candidati. La firma dei candidati e quella dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o da un segretario comunale o da un funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente.
7. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di presentatori, gli stessi saranno automaticamente esclusi sia dalla candidatura che dalle liste.
8. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anche anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
9. Le liste saranno accettate dal Consorzio distintamente sorteggiate alla presenza del rappresentante di ogni lista, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine in cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampato una casella, e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione. Per votare i candidati

che figurano in una lista va posto un segno di croce sulla casella stampata in testa alla lista medesima. L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.

10. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti .
11. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella fascia.
12. Le norme contenute nell' undicesimo comma del presente articolo dovranno essere riportate in calce alle schede.

Art.12 – Svolgimento delle votazioni.

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia.
2. Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto della sezione.
3. Alla votazione gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione previo riconoscimento; questo ha luogo mediante:
 - l'esibizione di idoneo documento di identità valido i cui estremi vengono annotati nell'apposita colonna dell'elenco del seggio;
 - l'attestazione di identità da parte di un membro del seggio che a tal fine appone la propria firma nella colonna di identificazione dell'elenco del seggio;
4. All'atto del riconoscimento vanno esibite le eventuali deleghe conferite da altro consorziato a norma del precedente art.8.
5. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio, esibita o consegnata dall'interessato.
6. Le votazioni dovranno aver luogo in giorno festivo e tra l'apertura e la chiusura di esse dovranno trascorrere almeno 12 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento



stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

7. Il presidente del seggio consegnerà a ciascun votante la scheda relativa alla fascia di iscrizione.
8. Il votante espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al presidente del seggio, il quale, dopo aver riscontrato che la scheda è quella da lui consegnata all'elettore, la introdurrà nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'Elenco degli aventi diritto al voto.
9. L'elenco degli aventi diritto al voto è formato in base alle ditte iscritte nel catasto consortile desunte dai ruoli di contribuenza dell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
10. Nel caso in cui una ditta sia titolare di diritti di proprietà e/o di diritti reali di godimento su beni immobili ricadenti in due o più comuni, essa viene iscritta una sola volta nell'elenco degli aventi diritto al voto ed eserciterà il diritto relativo nella sezione del Comune in cui è situata la proprietà immobiliare prevalente per contribuenza.
11. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione e segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
12. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 13

Art.13 – Scrutinio e verbali.

1. Subito dopo la chiusura della votazione il presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quello dei consorziati registrati sull'Elenco a termine del 9° comma dell'articolo precedente.


IL PRESIDENTE
(Francesco Vigonza)


2. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all' Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle e non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art.14 – Validità delle votazioni.

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Rimarranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti nell'ambito di ciascuna lista, in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
3. Per quanto non previsto nei precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo V del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 - Risultati delle votazioni – Ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni all'albo consortile.
2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta regionale della Campania.
3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.
4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.
5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle designazioni di cui all'art. 21 L. R. n.4/2003.
6. Il Consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.
7. I Delegati che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletto nella medesima lista della stessa fascia, e se di diritto, sulla base di nuova designazione.

Capo III

Sezione I – Consiglio dei delegati

Art. 16 – Composizione, ineleggibilità, incompatibilità.

1. Il Consiglio dei delegati è costituito da 20 (venti) membri eletti proporzionalmente ai territori consortili delle tre Province di Avellino, Benevento e Foggia dall'Assemblea nel suo seno a termini del Capo II Sezione II, e da dieci membri di diritto designati come di seguito e nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
 - a) tre delegati eletti dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza del Consiglio Provinciale;
 - b) tre delegati eletti dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, con le modalità di cui al capo a);
 - c) tre delegati eletti dall'Amministrazione Provinciale di Foggia, con le modalità di cui al capo a);
 - d) un delegato della Regione Campania designato dalla Giunta Regionale.
2. I membri di diritto acquisiscono le qualità di componenti del Consiglio dei delegati in aggiunta ai membri elettivi, ed hanno voto deliberativo.
3. Non possono essere eletti quali delegati:
 - a) gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti;
 - c) gli interdetti dai pubblici uffici;
 - d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
 - e) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche salvo gli effetti della riabilitazione.
 - f) I dipendenti della Regione che esplicano direttamente funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - g) I dipendenti a qualsiasi titolo del Consorzio;

- h) Coloro che gestiscono denaro consortile o, avendolo gestito, non hanno reso il conto della loro gestione;
 - i) Coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - l) Coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
 - m) Coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
- 4 le cause suindicate se intervengono in corso di mandato, comportano la decadenza dall'incarico per incompatibilità.
- 5 non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che risulti meno anziano di età.
- 6 le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa, sono incompatibili con le cariche di Consigliere Regionale, Presidente e Vicepresidente delle Giunte Provinciali, di Sindaco di Comuni del Consorzio e Presidente degli Enti strumentali della Regione.

Art. 17 – Accettazione cariche elettive.

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata A.R. entro cinque giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche sociali.
3. In difetto di accettazione entro il termine indicato, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore della medesima lista nella stessa fascia. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

Art.18 – Durata e sostituzione dei componenti degli Organi

1. I componenti degli Organi del Consorzio restano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e sono rieleggibili;
2. I revisori dei conti restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Art.19 – Entrata in carica degli organi di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente, da intendersi quella dell' insediamento che comunque dovrà avvenire entro 30 giorni dalle elezioni.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art.17.
3. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 17 gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art.20 – Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni dei membri di diritto e dei membri elettivi devono essere rassegnate con lettera raccomandata, diretta al Presidente del Consorzio. Le dimissioni dei membri di diritto vanno, altresì, inviate al Presidente della Giunta Regionale che provvede alla loro sostituzione.
2. Le dimissioni del Presidente del Consorzio devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta alla Deputazione Amministrativa ed al Consiglio dei Delegati e vanno, altresì, inviate al Presidente della Giunta Regionale della Campania.
3. Le dimissioni dei componenti degli organi consortili hanno efficacia dal momento in cui vengono comunicate .

Art.21 – Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio e/o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 27.
3. La motivazione dell'assenza dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio preventivamente, ovvero in occasione della seduta successiva.
4. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa tempestiva comunicazione dei motivi all'interessato.
5. La cessazione della qualità di consorziato, così come definito al precedente art. 6 produce la perdita della carica di Delegato.
6. La cessazione della carica di Delegato comporta la perdita delle altre cariche consortili.

Art.22 – Competenze del Consiglio dei delegati

1. Spetta al Consiglio dei Delegati:

- a) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei consorziati e degli eletti;
- b) eleggere tra i suoi membri elettivi, con separata votazione adottata a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio;
- c) eleggere con voto segreto e con la maggioranza dei presenti gli altri quattro componenti della Deputazione Amministrativa. Le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai 2/3 dei componenti da eleggere;
- d) nominare il collegio dei revisori dei conti e determinarne gli emolumenti;
- e) formare l'elenco degli aventi diritto al voto e determinare la composizione delle fasce di contribuzione ai fini delle elezioni;
- f) convocare l'assemblea dei consorziati;
- g) approvare lo Statuto e sue variazioni,
- h) approvare i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, del regolamento organico e la disciplina dei dipendenti;
- i) stabilire i criteri relativi alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata e volontaria di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi e sulle relative operazioni di finanziamento;

- j) ripartire gli oneri a carico delle proprietà consorziate con l'adozione del piano di classifica del territorio;
- k) approvare del bilancio preventivo ed i suoi allegati nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- l) approvare il conto consuntivo ed i relativi allegati;
- m) assumere mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili;
- n) partecipare con responsabilità limitata ad enti, società ed associazioni che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- o) stabilire i criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- p) redigere, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea;
- q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione;
- s) stabilire il compenso spettante per l'espletamento della carica al Presidente e a un numero massimo di 2 (due) componenti della Deputazione Amministrativa, essendo a titolo gratuito la partecipazione all'organo degli altri componenti eletti ;
- t) stabilire l'entità del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio dei Delegati;
- u) stabilire l'entità del rimborso delle spese spettanti ai componenti degli organi consorziali.

Art.23 – Convocazione del Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei delegati viene convocato di diritto dal Presidente non meno di due volte l'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati mediante lettera raccomandata, con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del successivo art.44, penultimo comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la

convocazione è effettuata d'ufficio nei successivi 15 giorni dal presidente del Collegio dei Revisori.


2. Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consortile o in altra località scelta dalla Deputazione.
3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax e/o posta elettronica certificata (PEC), spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza, la convocazione dovrà essere disposta mediante telegramma sino a tre giorni prima della data della riunione.
5. Almeno 48 ore prima della riunione – esclusi i giorni festivi e non lavorativi - gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.
6. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza.
7. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione immediatamente successiva.

Art. 24 – Convocazione del Consiglio per motivi speciali

1. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei delegati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
2. Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio dei delegati risulti ridotto a meno di 2/3, l'assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per l'elezione dell'intero consiglio.
3. I rimasti in carica decadono con l'elezione del nuovo Consiglio.

Art.25 – Validità riunioni del Consiglio e della Deputazione

1. Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati in carica, in seconda convocazione, che avrà luogo nello stesso giorno (almeno 1 ora di intervallo tra la 1° e la 2° convocazione), o in altro



giorno, con la presenza di un terzo dei delegati in carica. Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, è presieduto dal più anziano consigliere della seduta.

Art.26 – Assistenza e Segreteria organi consortili

1. Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo, nonché alle deliberazioni di urgenza del Presidente. In caso di assenza del Direttore l'assistenza agli organi consortili verrà espletata dal Dirigente all'uopo delegato dal Direttore e che sia stato individuato ed incaricato dalla Deputazione Amministrativa per tale funzione di sostituzione.
2. La Segreteria degli Organi Consortili viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato. Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti degli organi, il Direttore e/o altro funzionario presente alla seduta, gli interessati sono tenuti ad allontanarsi temporaneamente e, qualora trattasi di chi svolge le funzioni di segretario, fungerà da segretario il più giovane dei presenti.
3. Analogamente, in ogni caso di assenza del Direttore o del Segretario incaricato, le funzioni saranno assolve dal componente più giovane tra i presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei perché forniscano chiarimenti su determinati problemi

Art. 27 – Conflitto di interesse dei componenti degli Organi di Amministrazione – Astensione.

1. Il Consigliere o il componente della Deputazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltretutto la possibilità di annullamento

della deliberazione nella ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 28 – Votazioni in seno agli Organi Consortili

1. Di regola le votazioni sono palesi, avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone ovvero ne venga fatta richiesta da un terzo dei presenti.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente, computato come doppio sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui sopra.
3. Sono nulle le votazioni palesi sia quando il numero degli astenuti risulta superiore a quello dei voti espressi, sia nelle votazioni a scrutinio segreto, quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso voto.
4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 27 comma 1 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art.29 – Verbale di adunanza degli organi consortili

1. Per ogni adunanza collegiale viene redatto un processo verbale da parte del segretario, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali devono essere letti e approvati dagli intervenuti e firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario.
3. I verbali degli Organi Consortili collegiali, firmati dal Presidente e dal segretario e da eventuali sottoscrittori, vanno sottoposti ad approvazione da parte dello stesso Organo nella seduta successiva.



Art.30 – Pubblicazione deliberazioni

1. Le deliberazioni degli Organi Consorziali sono affisse all'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni di cui agli artt. 30 e 31 L.R. 4/2003 e artt. 33 e 34 del presente Statuto sono trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione, agli Organi indicati ai citati articoli.

Art.31 – Opposizioni alle deliberazioni degli Organi

Consortili

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro sette giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dall'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata A.R. e/o a mezzo PEC entro sei giorni.
3. L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.
4. Tutte le deliberazioni degli organi consorziali sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 4/2003.

Art.32 – Copia deliberazioni degli organi consorziali

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile di cui alla L. 241/1990 e s.m.e i., per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.


**IL PRESIDENTE**
(Francesco Vigorita)


Art. 33 - Controllo di legittimità e merito delle deliberazioni degli organi consorziali

1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale della Campania le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata il Consorzio a riprenderle in esame.
3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.
4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.
5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del Consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. La Giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all'esame della deliberazione, a norma del comma 1.

Art. 34 – Controllo di legittimità delle deliberazioni degli organi consorziali

1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
 - a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) l'assunzione di prestiti e mutui;
 - d) i ruoli di contribuenza.



2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.
3. Il termine di cui al comma 1 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di venti giorni.

Art. 35 – Rimborso spese, gettoni di presenza ed indennità di carica agli organi consorziali

1. Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio ufficio nelle forme e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.
2. Ai componenti del Consiglio dei spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta collegiale.
3. Al Presidente e ai due componenti della Deputazione Amministrativa con delega, spetta una indennità mensile stabilita dal Consiglio dei Delegati. Agli stessi non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del Consorzio, né a commissioni che di questi organi costituiscono articolazioni interne ed esterne.

Art. 36 - Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione è composta da sette componenti, ne fanno parte: il Presidente del Consorzio, il Vice Presidente, quattro membri eletti e il delegato della Regione .
2. I componenti della Deputazione Amministrativa sono eletti dal Consiglio dei Delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non sono superiori ai 2/3 dei componenti da eleggere.

Art.37 – Competenze della Deputazione Amministrativa

1. Spetta alla Deputazione Amministrativa:
 - a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
 - b) nominare i componenti dei seggi delle elezioni dell'assemblea;

- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del consiglio;
- e) provvedere all'assunzione del personale contemplato dal regolamento, nonché ai licenziamenti;
- f) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre all'attività del Consiglio;
- g) deliberare sul servizio tesoreria e cassa;
- h) deliberare sui ruoli di contribuzione, sulla base del piano di classifica del territorio e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati;
- j) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
- k) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture, per l'espletamento dei servizi;
- l) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
- m) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
- n) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e alla alienazione di diritti reali immobiliari;
- o) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziati;
- p) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consortile;
- q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'assemblea e i nominativi degli eletti;



- s) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili - sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati- dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva;
- t) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto e i sub-elenchi per ciascun seggio.
- u) Predisporre entro la 1^a decade del mese successivo di ciascun trimestre una relazione sull'attività svolta nel trimestre da sottoporre al Consiglio dei Delegati nella 1^a seduta utile di adunanza del Consiglio stesso e comunque non oltre il trimestre successivo.

Art.38 – Deliberazioni urgenti della Deputazione

Amministrativa

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima riunione immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la responsabilità degli amministratori che hanno adottato l'atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuto fino al momento della negata ratifica.

Art.39 – Convocazione Deputazione

1. La Deputazione viene convocata non meno di sei volte all'anno di iniziativa del Presidente; deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consortile o in altra località scelta dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta, purché sia certificabile o accertabile la consegna del documento di convocazione almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con PEC (posta elettronica certificata).
4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.



5. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o a mezzo PEC, non meno di 24 ore prima della data della riunione, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno 24 ore prima della riunione.
7. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti della Deputazione Amministrativa almeno un giorno prima dell'adunanza.
8. Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Art.40 – Deleghe ai membri della Deputazione **Amministrativa,**

1. Il Presidente conferisce le deleghe nelle materie di cui appresso ai membri della Deputazione Amministrativa, ivi compreso, eventualmente, il Vicepresidente. I Delegati collaborano fiduciarmente con il Presidente, come organi interni, nella gestione degli affari di competenza della Deputazione Amministrativa, alla quale, comunque resta il potere provvedimentale e decisionale.
2. Il Presidente può revocare le deleghe e riassegnarle.
3. Dei relativi incarichi viene data comunicazione alla Deputazione Amministrativa che verrà convocata in apposita adunanza.
4. Oggetto delle deleghe potranno essere:
 - 1) Contribuenza consortile;
 - 2) Piani e programmi;
 - 3) Rapporti con le Istituzioni;
 - 4) Opere pubbliche di bonifica;
 - 5) Irrigazione;
 - 6) Personale;
 - 7) Manutenzione e piccoli interventi.

Art. 41 - Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati tra i suoi membri elettivi, in prima votazione, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri e, in seconda votazione, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Se la Giunta Regionale non abbia provveduto nei quaranta giorni successivi alla data delle elezioni alla nomina dei membri di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo, il ruolo di Presidente del Consorzio, sin dal quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di contribuenza più rappresentativa.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
3. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa;
 - sovrintende all'amministrazione consortile ed assicura l'osservanza dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti.
 - promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
 - firma i contratti di tesoreria, di mutui e gli altri atti di competenza del legale rappresentante;
 - firma le deliberazioni degli organi consorziali;
 - denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
 - stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui al precedente art. 2, lett. i) ed l);
 - delibera in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza di quest'ultima escluse quelle di competenza del Consiglio dei Delegati. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese e, comunque, nella adunanza immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la responsabilità del Presidente che ha adottato l'atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo, compiuto fino al momento della negata ratifica;

- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 42 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio dei Delegati fra i membri elettivi, in prima votazione, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri e, in seconda votazione con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza giustificata o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Sezione II

Art. 43 – Regolamenti interni

1. Le dotazioni organiche del personale e l'organizzazione degli uffici e servizi, in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, sono disciplinate con appositi regolamenti interni, predisposti dalla Deputazione Amministrativa ed approvati dal Consiglio dei Delegati.
2. I regolamenti disciplinano:
 - le competenze gestionali dei dirigenti in relazione all'attuazione degli obiettivi fissati dal Consiglio dei Delegati, uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita alla Dirigenza;
 - le modalità delle attività di coordinamento spettante al Direttore del Consorzio nei confronti dei Dirigenti.
3. Spetta ai Dirigenti degli Uffici e Servizi amministrativi e tecnici, in particolare, la responsabilità delle procedure di appalto e di fornitura, delle procedure di concorso, della stipula dei contratti nell'interesse del Consorzio, nonché degli atti di gestione finanziaria, in primis della firma dei ruoli di contribuzione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e di ordini di incasso (reversali).
4. I Dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

STAMPATO IN
ITALIA



IL PRESIDENTE
(Francesco Vigorito)

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene mediante contratti di diritto privato.
6. Le convenzioni, invece, saranno a termine per le eventuali collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, che in ogni caso non possono essere superiori a quelle previste dalle norme di legge e regolamentari per la Pubblica Amministrazione.
7. Lo stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti è disciplinato dai C.C.N.L. e dagli accordi collettivi nazionali di comparto.
8. E' istituita presso il Consorzio la Commissione di disciplina per il personale, la cui attività è disciplinata nel regolamento.

Sezione III

Art. 44 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio dei delegati tra persone estranee al Consorzio. Uno dei tre membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri.
2. Sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di revisori dei conti quelle indicate nel precedente art. 16, comma 3, del presente Statuto. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei delegati e i dipendenti del Consorzio, ed ex dipendenti che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.
4. Il collegio dei revisori dei conti:
 - a) vigila sulla gestione del Consorzio;
 - b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul Budget e bilancio consuntivo;
 - c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione dell'Ente. Attesta la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle risultanze della gestione.

5. Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei delegati. Il presidente del Collegio ovvero un altro revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa: tuttavia, le sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa sono valide anche in assenza dei revisori.
6. I revisori dei conti hanno accesso agli atti e documenti dell'Ente e possono, in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio dei delegati provvede, con le modalità di cui al 1° comma del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
8. I revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.
9. Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
10. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
11. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
12. Ai revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei delegati all'atto della loro elezione.

Sezione IV

Gestione finanziaria degli uffici e servizi- Ruoli di contribuente

AT/2012/00111
(allegato V)



IL PRESIDENTE
(Francesco Vigorito)

Art. 45 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il Budget annuale e/o pluriennale è approvato ed inviato al controllo non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il Bilancio consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. La gestione è basata sui principi della contabilità economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione economico - patrimoniale del Consorzio. Le variazioni del Budget devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun esercizio.

Art.46 – Piano di classifica e contribuzione consortile

1. Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio nonché le spese di funzionamento del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica di bonifica.
2. Il piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile viene redatto in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilendo gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
3. Il piano di classifica deliberato ai sensi dell'art.22 lett. h) del presente Statuto, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale della Campania a norma dell'art.30 della L.R. 25 febbraio 2003, n.4.

Art.47 – Ruoli di contribuzione

1. I ruoli di contribuzione (art.12 L.R. n. 4/2003 e s.m.e i.) saranno sottoposti alla approvazione della Deputazione amministrativa e poi affidati in gestione al Dirigente del relativo settore, che curerà i relativi adempimenti e proporrà alla Deputazione le eventuali azioni di riscossione forzata.

2. La riscossione dei contributi relativi alle ditte che non hanno adempiuto al pagamento sarà effettuata dalle concessionarie di riscossione (ai sensi del D.P.R. 43/98 e D.Lgs. 112/99 e s.m. e i.) previa iscrizione a ruolo. I rapporti con le concessionarie sono disciplinate dalla legge.

Art. 48 – Ricorsi avverso i ruoli di contribuenza

1. I ruoli di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno pubblicati nei Comuni interessati.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Deputazione amministrativa entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.
3. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 49 – Gestione finanziaria

1. I versamenti verranno effettuati presso il concessionario del servizio di tesoreria del Consorzio che curerà la gestione finanziaria consortile, le operazioni di riscossione tramite le reversali e il pagamento tramite mandati – ordini che verranno emessi dal Dirigente responsabile.

Art. 50 – Concessione del servizio di tesoreria consortile

1. La concessione del servizio di tesoreria verrà assegnata, sulla base di apposito capitolato, a trattativa privata o previo esperimento di gara informale fra istituti di credito abilitati (almeno cinque) o previo esperimento di gara pubblica e comunque nel rispetto della normativa vigente relativa ai contratti pubblici.
2. La Deputazione Amministrativa predispone e il Consiglio dei delegati approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.
3. La Deputazione Amministrativa conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, o il bando di gara d'appalto di cui il capitolato costituisce parte integrante.

Art. 51 – Rinvio ai principi generali

1. Nelle ipotesi di mancanza nello Statuto di una disposizione espressa ovvero di insorgenza di difficoltà di interpretazione di qualche disposizione si farà capo, nei limiti della compatibilità, ai principi generali oggetto del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, successivamente all’approvazione della Giunta Regionale, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Consorzio, affissione che verrà divulgata con manifesti nei comuni consorziati.
2. Nel frattempo rimangono in vigore le norme del precedente Statuto, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Delibera di Giunta Regionale n° 0136/AC del 04/07/2003 e n.° 0294/AC dell’11/12/2003.

